

N. R.G. 619/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **619/2018** promossa
da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.
PICCININI ALBERTO e dell'avv. ALLERI CLELIA

RICORRENTE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

In punto a: pagamento somme.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12.3.2018, presso la cancelleria del
Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, i ha convenuto in
giudizio la ditta S.p.A., nella persona del legale
rappresentante *pro tempore*.

Il ricorrente ha premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta
- società che si occupa di trattamento e rivestimento metalli - in



virtù di un contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, mansioni di magazziniere ed inquadramento al 3° livello del ccnl Industria Metalmeccanica privata (doc. 1 ric. - visura camerale; doc. 2 ric. - lettera di assunzione), con sede di lavoro presso l'unità produttiva di ... Ha esposto che, contestualmente alla lettera di assunzione la convenuta gli aveva fatto sottoscrivere due ulteriori lettere: **la prima** avente ad oggetto "attribuzione di superminimo assorbibile" con la quale la ... riconosceva al ricorrente un superminimo di euro 405,11 lordi mensili assorbibile "fino a concorrenza sui miglioramenti derivanti da qualsiasi beneficio economico e/o categoriale frutto della contrattazione nazionale e/o aziendale" (doc. 3 ric. - lettera "attribuzione superminimo assorbibile"); **la seconda** avente ad oggetto "retribuzione mensile" con la quale veniva formalizzata la decisione "condivisa" di comprendere "nella voce retributiva di superminimo, la retribuzione aggiuntiva che tenga conto di un numero di ore straordinario a forfait. Calcolo effettuato considerando la media di un'ora di straordinario giornaliera" (doc. 4 ric. - lettera "retribuzione mensile"). Sin dall'inizio del rapporto di lavoro il ricorrente osservava l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con un'ora di pausa pranzo (dalle ore 12.30 alle ore 13.30) e che capitava, talvolta, di lavorare anche oltre le ore 18 e solo in tal caso si vedeva riconoscere la maggiorazione a titolo di straordinario. Affermava poi che, nonostante avesse svolto un'ora di straordinario al giorno, la convenuta non lo aveva mai retribuito.

Il ricorrente documentava che, in sostanza, aveva percepito la somma di euro 405,11, a titolo di superminimo assorbibile, solo per i mesi di novembre e dicembre 2010 (doc. 5 - buste paga 2010), poiché, a partire dal mese di gennaio 2011, il superminimo era stato ridotto come segue:

- per l'anno 2011 il superminimo è stato di euro 370,61 (doc. 6 - buste paga 2011);



La parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti maturati nel periodo antecedente al novembre 2012, avendo il lavoratore richiesto il pagamento di differenze retributive solo nel novembre 2017. L'eccezione non è fondata. L'attore ha infatti documentato i requisiti dimensionali della convenuta che non risulta avere quelli previsti dall'art. 18 l. n. 300/70 (cfr. doc. 1 ric. visura camerale). La prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro in cui non opera il regime della tutela reale (Corte Costituzionale n. 63/1966). Per altro non è in contestazione che, al momento del deposito del ricorso, il rapporto di lavoro era ancora in essere; è cessato successivamente in corso di causa, per licenziamento.

La convenuta contesta la fondatezza delle pretese attoree, sostenendo la legittimità degli accordi sottoscritti dalle parti al momento dell'assunzione, attesa la previsione della espressa assorbibilità del riconoscimento dell'importo di € 405,11 e nel quale era da comprendersi lo straordinario forfettario parametrato sulla media di un'ora giornaliera, che, a suo dire, il ricorrente non avrebbe effettuato.

Ciò premesso, risultano incontestati e documentati i seguenti fatti. Il ricorrente, contestualmente alla lettera di assunzione, aveva sottoscritto due lettere: **la prima** nella quale gli veniva riconosciuto un superminimo assorbibile di euro 405,11 lordi mensili, **la seconda** nella quale tale superminimo veniva ricollegato al compenso forfettizzato per le ore di lavoro straordinario, prevedendo una media di un'ora di straordinario al giorno (cfr. docc. 2, 3 e 4). A partire dal mese di gennaio 2011, il superminimo era stato ridotto nella misura indicata in fatto. Dalle buste paga prodotte in giudizio risulta l'erogazione dei compensi dovuti per lo straordinario solo quando questo superava le nove ore giornaliere (cfr. buste paga gennaio-aprile 2011).

Dall'istruttoria testimoniale è emerso lo svolgimento dello straordinario **per un'ora al giorno continuativamente**, come è stato



- per l'anno 2012 il superminimo è stato di euro 334,38 (doc. 7 - buste paga 2012);
- per l'anno 2013 il superminimo è stato di euro 304,19 (doc. 8 - buste paga 2013);
- per l'anno 2014 il superminimo è stato di euro 265,38 (doc. 9 - buste paga 2014);
- per l'anno 2015 il superminimo è stato di euro 197,47 (doc. 10 - buste paga 2015);
- per l'anno 2016 il superminimo è stato di euro 172,42 (doc. 11 - buste paga 2016);
- per l'anno 2017 il superminimo è stato di euro 172,42 (doc. 12 - buste paga 2017).

Ritenuta illegittima la predetta riduzione, il ricorrente concludeva il ricorso chiedendo, in via principale, il pagamento della complessiva somma lorda di euro 14.956,42 a titolo di compensi per il lavoro straordinario effettivamente svolto, come da conteggio allegato al ricorso ovvero, in via subordinata, della differenza - per tutti gli anni del rapporto, a partire dal primo assorbimento (gennaio 2011) - tra il superminimo originariamente pattuito (euro 405,11) e quello via via corrisposto, nella misura complessiva di euro 9.549,20 lordi.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita ritualmente la

s.r.l. contestando le pretese attoree in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.

All'udienza del 14.2.2019 è stato esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo; la causa è stata istruita alle udienze del 3.7.2018 e del 25.9.2018 con l'escussione delle prove testimoniali ammesse indicate dalle parti e con l'esame dei documenti prodotti in giudizio. Autorizzati i difensori al deposito di note finali, all'udienza del 14.2.2019 la causa veniva discussa e decisa, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.



confermato da entrambi i testi di parte ricorrente, già collega del ricorrente, e teste , amica di famiglia del ricorrente, che spesso si recava a prenderlo dal lavoro intorno alle 18,15.

I testi di parte convenuta non sono comparsi e la convenuta ha rinunciato alla loro escussione.

Pertanto, contrariamente a ciò che afferma la convenuta, dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale è emerso che il ricorrente ha prestato un'ora di straordinario al giorno tra le 17 e le 18, continuativamente, per cinque giorni alla settimana a partire dall'assunzione. Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Nel caso in oggetto, dagli accordi intercorsi tra le parti risulta che al ricorrente è stato riconosciuto un superminimo assorbibile di € 405,11 lordi mensili e che tale superminimo è stato ricollegato al compenso forfettizzato per le ore di lavoro straordinario. Il compenso forfettario per la prestazione resa oltre l'orario di lavoro accordato per lungo tempo, qualora non sia correlato (come è pacificamente nel caso in esame) all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che con il tempo assume funzione diversa da quella originaria tipica del compenso dello straordinario e diventa un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e **non è riducibile unilateralmente** dal datore di lavoro (cfr. *ex multis* Cass. sez. Lav. n. 4 del 5.1.2015; Cass. n. 15781/2011; Cass. n.542/2011).

In forza del predetto principio, si comprende come il superminimo non possa essere collegato allo straordinario nei cui confronti si pone in una posizione di evidente incompatibilità.

Ciò posto, il ricorrente ha provato di avere effettuato un'ora di straordinario al giorno continuativamente dal lunedì al venerdì. Egli ha pertanto diritto, in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 7, titolo III, del CCNL applicato al pagamento di un'ora di straordinario al giorno da maggiorarsi del 25% rispetto alla



retribuzione ordinaria. La convenuta non contesta specificamente i conteggi allegati dal ricorrente che, avendo quale riferimento il CCNL applicato, sono posti alla base della decisione. Pertanto, in accoglimento della domanda principale, la convenuta è condannata a versare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 14.956,42, come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori dal dovuto al saldo.

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara tenuta e condanna la ditta _____ cl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore di _____ della somma lorda di Euro 14.956,42 a titolo di compensi dovuti per le ore di lavoro straordinario continuativo prestato nel corso di tutto il rapporto di lavoro, oltre accessori dal dovuto al saldo.
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 118,50 per C.U., oltre IVA e CPA e spese forfettarie ex lege.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Bologna, 14/02/2019

Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese

